



Cod.Mecc. LOIC80100V - Cod.fisc. 84504640156 - Codice univoco: UFQWH3

Sito Web: www.istitutocazzulani.edu.it

E-mail: LOIC80100V@istruzione.it - PEC: loic80100v@pec.istruzione.it



Regolamento utilizzo locali scolastici per uso temporaneo

(Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/01/2020 con delibera n. 43)

Il Consiglio d'Istituto

- Vista la normativa vigente;
- Visto il Decreto 28/08/2018 n. 129;
- Ritenuta l'opportunità di rideterminare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

Delibera

Di approvare il seguente Regolamento contenente le modalità ed i criteri per l'uso temporaneo dei locali scolastici.

Art. 1

Principi fondamentali -

L'Istituto è affidatario dei locali scolastici di proprietà dell'Ente Locale.

- I locali scolastici sono utilizzati per le finalità istituzionali e didattiche della Scuola.
- L'Istituto può stipulare convenzioni e accordi di rete per l'uso dei locali scolastici in orari e in periodi compatibili con i fini istituzionali e le attività didattiche.
- Per locali scolastici si intendono: aule, laboratori, biblioteca, sale per riunioni, palestre chiuse e all'aperto, cortili e parcheggi, servizi igienici, così come esistenti e destinati dall'Ente Locale. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola. I locali della scuola possono essere utilizzati solo per usi temporanei e fuori dall'orario del servizio scolastico.
- I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere usati da terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale, civile e sportiva dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.
- L'organizzazione delle attività programmate in regime di concessione dei locali scolastici deve essere obbligatoriamente garantita dall'affidamento del personale in possesso di specifici titoli culturali, accademici e/o qualifiche tecniche professionali.

Art. 2

Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali della scuola, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e del responsabile della sicurezza nel periodo dell'attività richiesta quali referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio.

Art. 3

Responsabilità del concessionario

- Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.
- In caso di danni causati di cui al precedente comma, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata né sarà più consentito l'uso.
- Il concessionario verserà alla scuola il corrispettivo dovuto per eventuali danni a strutture. Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati.
- Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dei locali scolastici. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento, salvo nel caso di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza sociale e di territorio, per i quali sarà comunque sentito prioritariamente il Consiglio d'Istituto.
- Durante l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale. È inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.

Art. 4

Documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici.

Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero devono essere corredate da:

- Statuto e copia notarile dell'atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento attestante la composizione dei soci costituenti e l'epoca di costituzione.
- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale attraverso affiliazioni con federazioni o enti di promozione.
- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale utilizzato, (docenti-istruitori -animatori-allenatori, ecc.). Si riporta altresì integralmente l'art. 38 "Uso

temporaneo e precario dell'edificio scolastico" del Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2019 che diventa parte integrante del presente Regolamento:

"1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo".

Art. 5

Vigilanza e controllo

Il Dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 6

Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente. - Lo scopo preciso della richiesta.
- Le generalità della persona responsabile e del responsabile della sicurezza.
- L'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi.
- Le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali.
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali, che non potranno comunque superare l'anno solare.
- Le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali.
- La polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo da parte del concessionario.

Art. 7

Donazione a favore di attività scolastiche e didattiche.

Il concessionario dovrà indicare il contributo a titolo di donazione, a partire da euro 50,00 a favore dell'Istituto Comprensivo Lodi V- "F. Cazzulani" di Lodi.